

# A TUTTI I LAVORATORI

## NUOVO DECRETO “Brunetta” SULLE FASCE DI REPERIBILITA’ IN CASO DI MALATTIA

Come anticipato da tempo, il Ministro Brunetta, tra i provvedimenti, anche contraddittori, che emana pressoché giornalmente allo scopo di “far lavorare i dipendenti pubblici” ha in questi giorni rimodificato la precedente disposizione sulle fasce orarie di reperibilità, sulla base di improbabili calcoli sull’assenteismo.

Come si ricorderà la Legge 133/09 aveva portato le fasce di reperibilità dei pubblici dipendenti ad 11 ore giornaliere, in netto contrasto con le 4 ore stabilite dai CCNL e in linea con quanto avviene negli altri settori, poi riportate di nuovo a 4 ore nell’estate di questo anno con il decreto anticrisi (DL. 78/09).

Accecato dal sacro furore ideologico e avendo verificato gli effetti deleteri, a suo dire, dell’ultima concessione, il Ministro torna ora sui suoi passi e in applicazione del DLgs 150/09 (art. 55 – septies) reintroduce per decreto una differenziazione nelle fasce di reperibilità dei dipendenti pubblici, rispetto a quelli privati.

Con **Decreto del 18 dicembre 2009**, si stabilisce infatti l’allungamento delle fasce di reperibilità a sette ore complessive giornaliere per le visite a domicilio in casa in caso di assenza per malattia: dalle **9 alle 13** e dalle **15 alle 18**.

Particolare attenzione va data ai **casi di esclusione dai controlli di reperibilità** riportati dal provvedimento, si introduce infatti il principio dell’esclusione dall’obbligo di reperibilità nei casi in cui l’assenza per malattia sia dovuta a:

- **patologie gravi che richiedono terapie salvavita;**
- **infortuni sul lavoro;**
- **patologie per riconosciuta causa di servizio;**
- **stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.**

Si considerano inoltre esonerati dall’obbligo di reperibilità i dipendenti pubblici nei confronti dei quali sia già stata effettuata la visita fiscale, per il periodo indicato nella prognosi.

Questa comunicazione ha solo il fine di informarvi preventivamente della novità introdotta, infatti, la disposizione in argomento, ad oggi, **NON E’ ANCORA OPERANTE ED ENTRERÀ IN VIGORE 15 GIORNI DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA.**

La **FP CGIL** informerà i lavoratori quando tale pubblicazione sarà avvenuta e, conseguentemente, del giorno di decorrenza del nuovo regime di reperibilità in caso di malattia.